

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
87/C 21/01	ECU.....	1
87/C 21/02	Versione aggiornata del testo del regolamento (CEE) n. 2364/75 della Commissione, del 15 settembre 1975, relativo al calcolo degli aiuti sotto forma di prestito a tasso d'interesse agevolato o di abbuono di interesse non espresso in numero di punti	2
87/C 21/03	Nomina di un nuovo membro del Comitato per il commercio e la distribuzione	3
87/C 21/04	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	3
87/C 21/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983	3
	Corte di Giustizia	
87/C 21/06	Sentenza della Corte 18 dicembre 1986 nella causa 93/85: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (<i>Risorse proprie — richiesta d'accredito anticipato</i>)	4
87/C 21/07	Sentenza della Corte (prima sezione) del 18 dicembre 1986 nel procedimento 312/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Toscana): Società per azioni (SpA) Villa Banfi contro Regione Toscana e altri (<i>Imprenditore agricolo a titolo principale</i>)	4
87/C 21/08	Ordinanza della terza sezione della Corte dell'11 dicembre 1986 nella causa 25/86: Benoît Suss contro Commissione delle Comunità europee	5
87/C 21/09	Causa 313/86: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes, con sentenza 21 ottobre 1986, nella causa Olivier Lenoir contro Caisse d'Allocations familiales des Alpes-Maritimes ..	5
87/C 21/10	Causa 322/86: Ricorso del 22 dicembre 1986 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	5
87/C 21/11	Causa 323/86: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail di Nivelles (seconda sezione), con sentenza 16 dicembre 1986, nella causa Giuseppe Collini contro Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés	6
	Rettifiche	
87/C 21/12	Rettifica dell'avviso pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 336 del 31 dicembre 1986	7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

27 gennaio 1987

(87/C 21/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,7331	Peseta spagnola	145,609
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,4589	Scudo portoghese	160,068
Marco tedesco	2,06167	Dollaro USA	1,13403
Fiorino olandese	2,32420	Franco svizzero	1,72996
Sterlina inglese	0,742166	Corona svedese	7,37800
Corona danese	7,82764	Corona norvegese	7,98698
Franco francese	6,88016	Dollaro canadese	1,52811
Lira italiana	1466,30	Scellino austriaco	14,5054
Sterlina irlandese	0,776467	Marco finlandese	5,15814
Dracma greca	150,622	Yen giapponese	172,656
		Dollaro australiano	1,71123
		Dollaro neozelandese	2,10669

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Versione aggiornata del testo del regolamento (CEE) n. 2364/75 della Commissione, del 15 settembre 1975, relativo al calcolo degli aiuti sotto forma di prestito a tasso d'interesse agevolato o di abbuono di interesse non espresso in numero di punti

(87/C 21/02)

Nella presente edizione vengono coordinati il testo del regolamento della Commissione (CEE) n. 2364/75, del 15 settembre 1975, relativo al calcolo degli aiuti sotto forma di prestito a tasso d'interesse agevolato o di abbuono di interesse non espresso in numero di punti (GU n. L 243 del 17 settembre 1975, pag. 9) e le modifiche apportate a tale regolamento dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica (GU n. L 291 del 19 novembre 1979, pag. 111) e dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU n. L 302 del 15 novembre 1985, pag. 230).

Non avendo questo coordinamento alcun valore giuridico, i visti ed i considerando sono stati omessi.

Articolo 1

Per i prestiti a tasso d'interesse agevolato e per gli abbuoni d'interesse, allorché il numero di punti di abbuono non è determinato in anticipo, la riduzione del tasso d'interesse o l'abbuono vengono misurati in rapporto ad un tasso di riferimento.

Articolo 2

Negli Stati membri sottoindicati i tassi di riferimento sono i seguenti:

Belgio:

Tasso dei prestiti di dieci anni e oltre concessi dalla Société Nationale de Crédit à l'Industrie.

Danimarca:

Tasso dei prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, maggiorato di un punto e mezzo.

Francia:

Tasso dei prestiti di attrezzatura concessi dal Crédit National.

Grecia:

Tasso di riferimento fissato dalla Νομισματική Επιτροπή.

Spagna:

Tasso del costo delle risorse dell'Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Italia:

Tasso di riferimento fissato dallo Stato per il versamento degli abbuoni d'interesse agli organismi di credito.

Rf di Germania:

Tasso dei prestiti a dieci anni (programma M I e M II) concessi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Regno Unito:

Tasso d'interesse denominato «Broad Commercial Rate».

Articolo 3

In ogni caso di utilizza il tasso di riferimento in vigore il giorno della decisione di concessione dell'abbuono d'interesse o del prestito a tasso d'interesse agevolato. Questo tasso di riferimento è indicato nella domanda di contributo del Fondo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Nomina di un nuovo membro del Comitato per il commercio e la distribuzione

(87/C 21/03)

Il Comitato per il commercio e la distribuzione è stato istituito con decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981 ⁽¹⁾, modificata dall'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo ⁽²⁾.

Con decisione del 16 gennaio 1987 la Commissione ha nominato il sig. André Delfosse come membro del Comitato a partire dal 1° gennaio 1987, in sostituzione del sig. Jacques Cornet, dimissionario.

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 23. 6. 1981.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985.

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(87/C 21/04)

La Commissione, con decisione 23 gennaio 1987 ha autorizzato il Regno di Spagna ad escludere dal trattamento comunitario gli autoreicoli per il trasporto di persone o di merci voce 87.02 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri. La decisione si applica con decorrenza 10 gennaio 1987 sino al 30 settembre 1987.

La Commissione, con decisione 23 gennaio 1987 ha autorizzato l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo sottovoce 61.03 A della tariffa doganale comune, categoria 8, originarie di Macao e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 10 gennaio 1987 sino al 31 dicembre 1987.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983

(87/C 21/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 23 gennaio 1987 la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Spagna nei confronti della Repubblica popolare cinese:

- Apertura, a carattere eccezionale, per il 1987, di un contingente di 30 milioni di Pta per l'importazione di «espadrille» con soles esterne di gomma, sottovoce 64.02 ex B della tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

18 dicembre 1986

nella causa 93/85: Commissione delle Comunità europee
contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord ⁽¹⁾

(Risorse proprie — richiesta d'accredito anticipato)

(87/C 21/06)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 93/85, Commissione delle Comunità europee (agente: John Forman) contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (agente: B E McHenry, assistito da Francis Jacobs, QC), avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, omettendo di conformarsi all'invito rivoltogli dalla Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, 1° comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri come risorse proprie della Comunità (GU n. L 336, pag. 1), e rifiutando il pagamento degli interessi di cui all'articolo 11 di detto regolamento, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato, la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; Y. Galmot, C. Kakouris e F. Schockweiler, presidenti di sezione; G. Bosco, T. Koopmans, U. Everling, R. Joliet e G. C. Rodriguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 10, 1° comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 336, pag. 1), non conformandosi all'invito rivoltogli dalla Commissione, con telex 28 aprile 1983, a norma di tale articolo.
2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 11, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77, rifiutando il pagamento degli interessi prescritti da detto articolo per il ritardo con cui ha accreditato nel conto

della Commissione l'importo delle risorse proprie relative all'aprile del 1983, risultante dalle informazioni di cui disponeva il 15 maggio 1983.

3. Le spese sono poste a carico del Regno di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 18 dicembre 1986

nel procedimento 312/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Toscana): Società per azioni (SpA) Villa Banfi contro Regione Toscana e altri ⁽¹⁾

(Imprenditore agricolo a titolo principale)

(87/C 21/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 312/85, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana nella causa dinanzi ad esso pendente tra Società per azioni (SpA) Villa Banfi, società di capitali di diritto italiano, con sede in Roma, da una parte, e regione Toscana e Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena e i sig. Riccò Svelto e Farelli Luigi, dall'altra, domanda vertente sull'interpretazione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, la Corte (prima sezione), composta dai signori: F. Schockweiler, presidente di sezione; G. Bosco e R. Joliet, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 18 dicembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, dev'essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nel definire i criteri ai quali i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono rispondere per essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale, di escludere, dal campo di applicazione della direttiva, taluni tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica.

⁽¹⁾ GU n. C 296 del 19. 11. 1985.

⁽¹⁾ GU n. C 116 del 10. 5. 1985.

ORDINANZA
della terza sezione della Corte
dell'11 dicembre 1986

**nella causa 25/86: Benoît Suss contro Commissione delle
Comunità europee (1)**

(87/C 21/08)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 25/86, Benoît Suss, ex dipendente della CEE, residente in 32, rue Neyen, Lussemburgo, con l'avv. Jacques Guinard, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 83, boulevard Grande Duchesse Charlotte, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Marie Wolfcarius, con l'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione del 28 marzo 1985 (1), con cui è stato fissato il tasso globale di invalidità permanente parziale del ricorrente, la Corte (terza sezione), composta dai signori: Y. Galmot, presidente di sezione; U. Everling, e J. C. Moitinho de Almeida, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, l'11 dicembre 1986, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Il ricorrente è condannato all'insieme delle spese.*

(1) GU n. C 110 del 9. 5. 1986.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes, con sentenza 21 ottobre 1986, nella causa Olivier Lenoir contro Caisse d'Allocations familiales des Alpes-Maritimes

(Causa 313/86)

(87/C 21/09)

Con sentenza del 21 ottobre 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1986, nella causa Olivier Lenoir contro Caisse d'Allocations familiales des Alpes-Maritimes, il Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il tenore dell'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971 (1), debba interpretarsi nel senso che esso conferisce al titolare di prestazioni familiari, cittadino di uno Stato della Comunità e residente nel territorio di un altro Stato della Comunità, la sola spettanza del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese d'origine, degli «assegni familiari» ad esclusione delle altre prestazioni familiari ed in particolare dell'assegno di inizio dell'anno scolastico (allocation de rentrée scolaire) e dell'assegno di complemento di famiglia (allocation de complément familial).

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

Ricorso del 22 dicembre 1986 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa 322/86)

(87/C 21/10)

Il 22 dicembre 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il signor Georgios Kremis, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

piaccia alla corte

- a) constatare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini previsti i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 78/659/CEE (1) sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dal trattato CEE;
- b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti addotti:

L'articolo 189 del trattato CEE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 20 luglio 1980 senza che l'Italia abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(1) Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, GU n. L 222, del 14. 8. 1978, pag. 1.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail di Nivelles (seconda sezione), con sentenza 16 dicembre 1986, nella causa Giuseppe Collini contro Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés

(Causa 323/86)

(87/C 21/11)

Con sentenza del 16 dicembre 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 1986, nella causa Giuseppe Collini contro Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés, il Tribunal du Travail di Nivelles (seconda sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, nei casi in cui la prestazione liquidata a norma del paragrafo 1 dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 è soggetta alla riduzione di cui al paragrafo 3, questa riduzione debba essere applicata comunque o solo qualora vi sia sovrapposizione dei periodi di assicurazione, come sembrerebbe risultare dal preambolo del regolamento (ottavo considerando).
2. Atteso che il primo comma del precitato paragrafo 3 si riferisce alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 mentre il secondo comma riguarda solo le disposizioni del paragrafo 1, come debba essere determinato esattamente il coefficiente correttore quando una sola delle prestazioni di cui trattasi è determinata in base alle disposizioni del paragrafo 1.

RETTIFICHE

Rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 336 del 31 dicembre 1986

(87/C 21/12)

Tale avviso dovrà essere letto come segue:

AVVISO

Il 31 dicembre 1986, nell'*Allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 336 A sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Tredicesima edizione integrale».

Gli interessati possono richiedere il suddetto «Allegato» (gratuito per gli abbonati alla Gazzetta ufficiale) all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CEDEFOP)

PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Cinque anni dopo . . . iniziative formative dirette alle donne nell'ambito della comunità europea

L'asse portante della politica sociale comunitaria in tema di parità professionale fra uomo e donna è senza alcun dubbio costituito dalla legislazione in materia. Un insieme di norme giuridiche, di direttive con validità giuridica formano un quadro di garanzia nella parità di trattamento in tema di collocamento, di formazione professionale, di sicurezza sociale.

Ma, come tutti sanno, le disposizioni di legge non sono mai sufficienti da sole ad estirpare ogni genere di disuguaglianza di fatto. Perciò, accanto alla normativa giuridica, la Commissione delle Comunità europee ha elaborato e proposto agli Stati membri il concetto di iniziativa positiva. Si tratta di promuovere iniziative specifiche allo scopo di eliminare le inuguaglianze che le donne subiscono nella vita professionale.

È in questa prospettiva che fin dai primi inizi della sua esistenza il Cedefop ha inserito ogni anno ben in vista nel suo programma di lavoro l'assistenza alla Commissione, nello sforzo di tradurre in atto questo concetto negli ambiti specifici dell'orientamento e della formazione professionali.

118 pag.

Pubblicato in: danese, francese, inglese, italiano, olandese, portoghese, tedesco.

N. di catalogo: HX-43-85-903-IT-C ISBN: 92-825-6562-9

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 6 000 BFR 180



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo